



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 2 dicembre 2010

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - 3559 - 4030
Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al giovedì
ore 9,00 - 12,30, 14,00 - 15,30 venerdì 9,00 - 12,30.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso:
Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca:
via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale
14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-
13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP -Torino Piazza Castello 165 -Tel. 0114321647
Alessandria via dei Guasco 1-Tel. 0131285072
Asti Corso Alfieri 165 -Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a -Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 -Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 -Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 -Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 -Tel. 0161600286

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale -70% CB/TORINO



Foto: Comune di Zimone

Il biellese vive - Una porta verso l'Europa.

Eventi culturali in Piemonte

ATTI DELLA REGIONE E DELLO STATO

2° Supplemento

Atti della Regione

- Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- 1 Altri Provvedimenti

ABBONAMENTI

RICHIESTA (*)	ATTIVAZIONE E DECORRENZA (*)	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per abbonarsi è necessario compilare il modulo pubblicato al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale - sezione "come abbonarsi" - ed inviarlo tramite fax alla Redazione, corredato dell'attestazione di pagamento.	L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.	I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.
ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO Abbonamento semestrale Codice S1 €52,00 (*)	CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI Abbonamento semestrale Codice S3 €23,00 (*)	INTERNET Consultazione gratuita

(*) MODALITÀ MODIFICATE CON LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22, LEGGI NOTA PAGINA A FIANCO

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE	PRECISAZIONI	COSTI (*)
Le richieste di inserzione devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale (via posta o fax) entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), unitamente all'attestazione di pagamento e alla lettera di richiesta. Il modello della lettera è scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del Bollettino Ufficiale.	Ai sensi della D.G.R. 9.12.2008, n. 21-10253, gli Enti inserzionisti dovranno inviare i testi da pubblicare anche in forma elettronica avvalendosi della procedura web accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/ . La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici.	Costo per riga o frazione di riga: €2,50 La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, carattere Times – corpo 12.

PUBBLICAZIONI GRATUITE (*)

Statuti Enti locali, Associazioni di volontariato, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali del novembre 1994, ottobre 2000

(*) MODALITÀ MODIFICATE CON LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22, LEGGI NOTA PAGINA A FIANCO

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER ABBONAMENTI E INSERZIONI

PRESSO GLI UFFICI POSTALI	PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI	IN INTERNET
Con bollettino o postagiuro sul C.C.P. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale Piazza Castello 165, 10122 Torino.	Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 – TO13 IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104 Regione Piemonte Bollettino Ufficiale	www.poste.it postagiuro on-line C.C.P. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in Copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop – Corso Matteotti n. 57, Torino – Tel 011 5176444	-

VENDITA

Libreria Giuridica: Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076 - Corso Francia 64/A tel. 011 7495165
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 4324903/4/5

AVVISO AI LETTORI

LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22
"ISTITUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE PIEMONTE"
PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE N. 42 DEL 21 OTTOBRE 2010
NELLA PARTE I SEZIONE LEGGI E REGOLAMENTI

PER EFFETTO DELLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22 "ISTITUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE PIEMONTE" A DECORRERE **DAL 1° FEBBRAIO 2011** IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE SARÀ REDATTO IN FORMA DIGITALE E DIFFUSO IN FORMA TELEMATICA SOSTITUENDOSI CONSEGUENTEMENTE ALLA PRECEDENTE VERSIONE CARTACEA (ART. 1 DELLA SUMMENZIONATA LEGGE REGIONALE). LA CONSULTAZIONE E' GRATUITA.

ABBONAMENTI

A SEGUITO DELLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22
TUTTI I NUOVI ABBONAMENTI STIPULATI E TUTTI I RINNOVI EFFETTUATI ENTRO IL 31 GENNAIO 2011
CESSERANNO IMPROPROROGABILMENTE CON DECORRENZA **1° FEBBRAIO 2011** IN QUANTO NON PUÒ ESSERE
EFFETTUATA LA SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI UFFICIALI SUCCESSIVI AL 31 GENNAIO 2011.

NON E' PREVISTA ALCUNA FORMA DI RIMBORSO.

INSERZIONI

CON DECORRENZA **1° FEBBRAIO 2011** NON È PREVISTA ALCUNA TARIFFA DI PUBBLICAZIONE
SUL BOLLETTINO UFFICIALE,
PERTANTO A PARTIRE DALLE RICHIESTE DI PUBBLICAZIONE PER IL N. 5 DEL 3 FEBBRAIO 2011
TALE IMPORTO NON SARÀ DOVUTO.

NON E' PREVISTA ALCUNA FORMA DI RIMBORSO PER GLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI

FINO A TALE DATA VALGONO LE INDICAZIONI A FIANCO RIPORTATE

RIMARRÀ PER GLI INSERZIONISTI L'OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA WEB DI INVIO ELETTRONICO
DEL SOLO TESTO DA PUBBLICARE SECONDO LE MODALITÀ TUTT'ORA IN USO PER LA RICHIESTA DI
PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE GIÀ PREVISTE DALLA D.G.R. 9.12.2008, N. 21-10253.

PER CONVALIDARE L'INVIO DEL DOCUMENTO CON PROCEDURA WEB
È NECESSARIO INVIARLO CORREDATO DI RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE,
ANCHE TRAMITE FAX O POSTA ALLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE.

INDICE

Tribunale di Torino
Sezione Prima Civile
Sentenza n. 5554/2010

pag. 1

Tribunale di Torino
Sezione Prima Civile
Sentenza n. 6619/2010

pag. 3

Tribunale di Torino
 Sezione Prima Civile
 Sentenza n. 5554/2010



**REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI TORINO
 SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composto dagli Ill.mi signori.

Dott.ssa Giovanna Carla DOMINICI	Presidente
Dott. Giovanni LIBERATI	Giudice rel.
Dott.ssa Rossana ZAPPASODI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA	
N°	5554/10
Fasc. N°	21581/10
Cron. N°	3911
Rep. N°	/

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21581 del ruolo generale civile dell'anno 2010, avente ad oggetto ineleggibilità e incompatibilità elettorale di consigliere regionale promossa da

BALAGNA ROBERTO, PEROTTI LUIGI MARIA, D'ALLIO GIORGIO, rappresentati e difesi dall'Avvocato Luca Olivetti, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Torino, in corso Duca degli Abruzzi 14, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo.

RICORRENTI

contro

RESCHIGNA ALDO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Claudio Vivani e Matteo Rossomando, presso i quali è elettivamente domiciliato in Torino, in corso Duca degli Abruzzi 15, in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione.

CONVENUTO

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

e con l'intervento volontario della

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Scisciò dell'Avvocatura della Regione Piemonte, presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, in Piazza Castello 165, in forza di procura speciale a margine della comparsa di intervento volontario.

INTERVENUTA VOLONTARIA

Conclusioni precisate delle parti all'udienza di discussione del 17.9.2010

per i ricorrenti:

“ Accertare le cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità di Aldo Reschigna dalla carica di Consigliere Regionale del Piemonte, dichiararne la decadenza ai sensi e per gli effetti della legge n. 154/1981 e/o per qualsivoglia altra normativa richiamabile agli elementi in fatto sovra riportati, con ogni consequenziale statuizione di legge. Con il favore delle spese.”;

per il convenuto:

“ Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondato e conseguentemente respingere il ricorso di cui all'epigrafe, per le ragioni di cui alla narrativa, e con esso tutte le domande proposte, segnatamente di accertamento della ineleggibilità e/o incompatibilità di Aldo Reschigna e di dichiarazione di decadenza del medesimo.

In ogni caso, con il favore di spese ed onorari del procedimento (compreso il rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.)”.

per la Regione Piemonte:

“ Respingere l’istanza proposta dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 83 d.P.R. 570/1960 affinché sia dichiarata l’ineleggibilità del consigliere odierno resistente ex art. 2 legge cit. poiché tale norma se interpretata letteralmente prescinde dall’accertamento di una alterazione della par condicio elettorale fra tutti i candidati che concorrono alla carica di consigliere regionale.

In subordine e in ipotesi in cui il Collegio ravvisi una causa di ineleggibilità in capo al consigliere odierno resistente ex lege 1981 n. 154, come tale rilevante nel presente giudizio ai sensi dell’art. 23, comma 2, l. 87/1953, valutata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 2, n. 10, della l. 23.4.1981 n. 154, in relazione all’art. 1, 2, 3, 4, 5, della Costituzione, sotto il profilo di una irragionevole esclusione del diritto fondamentale di elettorato passivo in assenza di un concreto turbamento della volontà degli elettori tale da violare la parità di accesso alle cariche elettive sub specie di captatio benevolentiae, anche sotto il profilo di disparità di trattamento sub specie di realizzazione di un regime speciale in materia di incompatibilità elettorale da una Regione all’altra, a seconda che sia stata esercitata la potestà legislativa ex art. 122 della Costituzione, sospenda il giudizio e rimetta gli atti alla Corte Costituzionale.

Spese compensate nei confronti della Regione e le altre parti del giudizio “.

(omissis)

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- Respinge il primo motivo di ricorso.
- Dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al secondo motivo di ricorso.
- Dichiarata compensate le spese nei confronti della REGIONE PIEMONTE.
- Condanna ROBERTO BALAGNA, LUIGI MARIA PEROTTI, GIORGIO D’ALLIO, a rimborsare ad ALDO RESCHIGNA le spese processuali che si liquidano in Euro 1.050,00 per diritti, Euro 2.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 15 t.p., c.p.a. ed i.v.a.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 17.9.2010, con sentenza interamente redatta dall’estensore mediante scritturazione elettronica

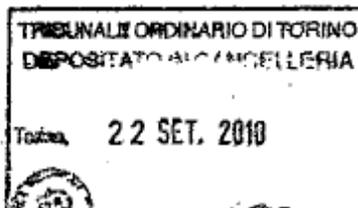
IL GIUDICE ESTENSORE

G. Libenati

IL CANCELLIERE
LUIGI MARIA BIGNON

IL PRESIDENTE

Donnesu



Minuta consegnata in Cancelleria
in data 21/9/2010
[Signature]

“La sentenza sopra riportata è pubblicata limitatamente al dispositivo ai sensi dell’articolo 130, comma 8, del decreto legislativo 2/7/2010, n. 104”.

Tribunale di Torino
Sezione Prima Civile
Sentenza n. 6619/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA	
N°	6619/10
Fasc. N°	21966/10
Cron. N°	4850
Rep. N°	/

In persona dei magistrati:

Dr. Giovanna DOMINICI	Presidente
Dr. Rossana ZAPPASODI	Giudice rel.
Dr. Maria Gabriella RIGOLETTI	Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21966/10 R.G.

avente per oggetto: azione popolare in materia elettorale

Promossa da:

PORTERA Antonello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

Piroddi Battistina che lo rappresenta e difende come da procura in atti.

- PARTE RICORRENTE -

contro

MOLINARI Riccardo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carlo

Emanuele Gallo che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Piergiorgio

Alberti come da procura in atti.

-PARTE RESISTENTE-

contro

MOTTA Massimiliano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Teodosio Pafundi e Alessandro Angelini che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.

-PARTE RESISTENTE-

Con l'intervento di

REGIONE PIEMONTE, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura regionale e rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Scisciot come da procura in atti.

E con l'intervento del Pubblico Ministero.

Udienza collegiale: 5 novembre 2010

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE RICORRENTE

Esame le istanze istruttorie, nel merito:

Accertare l'ineleggibilità dei consiglieri Riccardo Molinari e Massimiliano Motta e per l'effetto dichiararli decaduti dalla carica con effetto retroattivo, sin dalla data di insediamento e con obbligo di restituzione di tutti i compensi, emolumenti e somme di denaro in genere percepiti nella qualità di consiglieri regionali;

in applicazione dell'art. 84 DPR n. 570/1960, correggere il risultato delle elezioni e

sostituire ai consiglieri Riccardo Molinari e Massimiliano Motta, i candidati aventi diritto e per i quali sussistano i presupposti di legge;

con vittoria di onorari, diritti e spese.

PARTE RESISTENTE MOTTA Massimiliano

Preliminarmente, dichiarare inammissibile e, comunque, improcedibile il ricorso avversario;

nel merito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque infondato il ricorso avversario e per l'effetto respingere il ricorso stesso e tutte le domande con esso proposte.

Con il favore di onorari, diritti e spese di assistenza legale, ivi compresi rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.

PARTE RESISTENTE Molinari Riccardo

Ferme le istanze istruttorie, nel merito: la reiezione del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

Vinte le spese e gli onorari di giudizio.

REGIONE PIEMONTE

- 1) Respinga l'istanza proposta dall'odierno attore ai sensi dell'art. 82 DPR n. 570/1960;
- 2) In subordine e in ipotesi in cui il Collegio ravvisi una causa di ineleggibilità in capo ai consiglieri odierni resistenti ex lege 1981 n. 154, come tale rilevante nel presente giudizio ai sensi dell'art. 23 comma 2 legge 1953 n. 87, valutata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 2 comma 10 e 11 della L. 23 aprile 1981 n. 154 in relazione all'art. 1, 2, 3, 4, 5 della Costituzione sotto il profilo di un'irragionevole esclusione del diritto di elettorato passivo in assenza di un concreto turbamento della volontà degli elettori tale da violare la parità di accesso alle cariche elettive sub specie di "captatio benevolentiae", anche sotto il profilo di disparità di trattamento sub specie di realizzazione di un regime speciale in materia di incompatibilità elettorale "da una Regione all'altra", a seconda che sia stata esercitata la potestà legislativa ex art. 122 della Costituzione, sospenda il giudizio e rimetta gli atti alla Corte Costituzionale.

compensate nei confronti della Regione e le altre parti del giudizio.

PUBBLICO MINISTERO

Accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda eccezione o deduzione disattesa e respinta così decide:

- dichiara inammissibile l'intervento della REGIONE PIEMONTE;
- respinge il ricorso proposto da PORTERA Antonello in data 16.8.2010;
- dichiara le spese compensate integralmente tra tutte le parti.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile addì 5 novembre 2010.

Il Giudice estensore
Forname Jappard

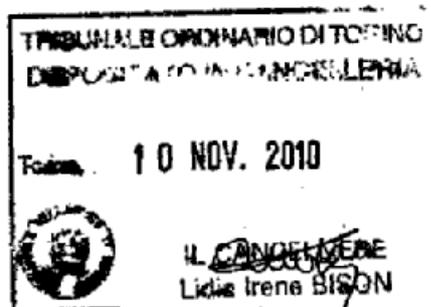
Il Presidente

P. Portera

Minuta consegnata in Cancelleria
in data 17 NOV 2010

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Lidia Irene BISONI



“La sentenza sopra riportata è pubblicata limitatamente al dispositivo ai sensi dell’articolo 130, comma 8, del decreto legislativo 2/7/2010, n. 104”.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Il biellese vive – Una porta verso l'Europa.

Spettacoli dal vivo con canti e balli popolari provenienti dalla Russia, collegati al progetto "Il biellese vive una porta verso l'Europa".
Organizzati dal Comune di Zimone con il patrocinio della Provincia di Biella, in collaborazione con la Regione Piemonte e con il Centro per lo sviluppo della cultura, l'istruzione, lo sport e con "The Inter Art Center" di Mosca.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco
Direttore responsabile Luciano Conterno *Redazione* Carmen Cimicchi
Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.